Il quadro

1
L'ALLUNGAMENTO
Deduzioni a 50 anni
Chi ha rivalutato marchi o riallineato avviamenti pagando la sostitutiva del 3% del Dl Agosto dedurrà le quote di ammortamento non in 18 anni ma in 50 anni. Si eviterà l'estensione del periodo di deduzione pagando un'ulteriore sostitutiva del 9-11-13% per scaglioni di valori di 5, 10 e oltre 10 milioni

2
LA REVOCA
Rimborso o compensazione
È consentito ai contribuenti di revocare la scelta per la rivalutazione o il riallineamento fiscale, ottenendo il rimborso o l'uso in compensazione in F24 della sostitutiva versata. È incerto il comportamento da assumere nella compilazione del quadro RQ del modello Redditi 2021 di prossima presentazione

3
LE DTA
In bilico il recupero
I 50 anni per il recupero fiscale rendono problematico il test di recuperabilità delle Dta iscritte nei bilanci Ias-Ifrs 2020 per il riallineamento avviamenti. Lo stesso per le imposte anticipate che saranno iscritte dalle imprese Oic sugli ammortamenti stanziati in bilancio dal 2021 in poi e ripresi a tassazione

4
LE MISURE DA ADOTTARE
Correzione bilanci
Nei bilanci Oic, l'eventuale revoca della rilevanza fiscale della rivalutazione richiede l'iscrizione di imposte differite da portare a riduzione della riserva, con abbattimento del patrimonio netto e ricadute negative sulle valutazioni delle banche circa il merito creditizio. Va garantita la possibilità di rettificare i bilanci 2020

Ammortamenti in 50 anni, a rischio le Dta in bilancio

Manovra 2022

Dopo il riallineamento al 3% la deduzione allungata provoca effetti sui bilanci

Per imprese Ias o Oic difficile mantenere il presupposto per le imposte differite

Alessandro Germani
Franco Roscini Vitali

La recente misura di revisione del periodo di deduzione fiscale dell'ammortamento di marchi e avviamenti rivalutati o riallineati oltre ad amplificare notevolmente la tempistica di deduzione fiscale determina un effetto dirompente sui bilanci delle imprese per la tenuta delle imposte anticipate (Dta) iscritte a fronte di queste operazioni.

L'articolo 110 del Dl 104/2020 ha consentito ai soggetti Oic di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni, estesa anche all'avviamento e alle altre attività immateriali (comma 8-bis) con le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2021. Accanto alla rivalutazione, è stato previsto il riallineamento per i soggetti che redigono i bilanci in base ai principi contabili internazionali (comma 8). Il tutto a fronte di un'aliquota del 3% che ha determinato una convenienza delle operazioni anche solo ai fini fiscali. Le imprese nei bilanci 2020 hanno effettuato i propri calcoli di convenienza, sostenuto costi di perizia e proceduto a rivalutare o riallineare le poste in questione sfruttando l'opportunità. È evidente che la misura non era stata correttamente pianificata, perché a fronte degli introiti da sostitutiva si pone un tema di copertura, per via degli ammortamenti fiscali che nel tempo riducono di gran lunga il gettito delle imprese rispetto alle entrate da sostitutiva.

Ora si corre ai ripari in maniera non condivisibile. L'articolo 160 della bozza di Ddl di bilancio prevede che nel caso di rivalutazioni di marchi o di riallineamenti di avviamenti, tutte voci che ex articolo 103 del Tuir si deducono in diciottesimi, si passi a una deduzione pari a un cinquantesimo. Esiste la possibilità di mantenere la deduzione in diciottesimi, ma si deve rientrare nella logica degli affrancamenti previsti ordinariamente dall'articolo 176 comma 2-ter, del Tuir, quindi con una sostitutiva del 12% fino a cinque milioni di euro, del 14% da cinque a dieci milioni di euro, del 16% al di sopra. Il che significa che, al netto del 3% già versato, si avrà un costo ulteriore, a seconda dei casi, del 9%, dell'11% e del 13 per cento. Questo cambia la pianificazione fiscale dell'operazione – chiaramente in peggio – a cose fatte, anche considerando che queste modifiche sono operative già dal 2021, sempre con buona pace dello Statuto del contribuente. La norma prevede anche la possibilità di revocare – ai soli fini fiscali – la rivalutazione o il riallineamento effettuati, in base a un provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate, con il rimborso o l'utilizzo in compensazione della sostitutiva originariamente versata.

Il dietrofront fiscale lascia perplessi perché di certo mina principi basilari di certezza e impedisce alle imprese di pianificare correttamente il proprio operato. Ma impone anche una serie di considerazioni di bilancio che non paiono ponderate. Vediamone in breve gli impatti. Una società Oic adopter ha rivalutato un marchio pagando la sostitutiva del 3% e deduce in diciottesimi. Ora la deduzione si allunga a 50 anni. La società continua ad ammortizzare civilisticamente in cinque, dieci o 18 anni ed effettua una variazione in aumento perché fiscalmente è ammesso solo 1/50. Tale variazione è temporanea e potrebbe integrare le condizioni per stanziare le imposte differite attive. Tuttavia, con un orizzonte temporale a 50 anni, la ragionevole certezza richiesta dal paragrafo 41 dell'Oic 25 può essere difficile da sostenere.

> **Minata la tenuta patrimoniale dei bilanci e la certezza fiscale: meglio ripensare la norma**

Consideriamo sempre un'impresa Oic tenuta a un consolidato Ias (ad esempio, una compagnia assicurativa) che abbia rivalutato il marchio nel bilancio d'esercizio. Poiché in ambito Ias tale rivalutazione non è di fatto consentita e quindi stornata, ciò comporta l'iscrizione di imposte anticipate attive a fronte dei futuri recuperi fiscali. Anche qui, sebbene in base allo Ias 12, le condizioni per mantenere l'iscrizione delle Dta sono difficili da integrare. Terzo esempio riguarda le imprese Ias che abbiano effettuato il riallineamento di poste attive (ad esempio, avviamento) e iscritto anche in questo caso Dta a fronte dei futuri recuperi fiscali. Anche in tal caso l'iscrizione delle Dta pare a rischio.

L'eventuale storno delle imposte anticipate appare un cambiamento di principio contabile richiesto da nuove disposizioni legislative e dovrebbe essere stornato a patrimonio netto (Oic 29, paragrafi 15 e 17). Stessa logica sembrerebbe indicare lo Ias 8 in ambito internazionale. Anche l'ipotesi di eventuale storno in toto dell'operazione di rivalutazione sembrerebbe doversi contabilizzare in contropartita del patrimonio netto.

Indubbiamente ciò mina la tenuta patrimoniale dei bilanci delle imprese. Unitamente al fatto che si mette anche in discussione quella certezza fiscale che gli operatori – italiani ed esteri – pretenderebbero, ciò suggerisce un veloce ripensamento della norma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA